


La disciplina dei disallineamenti da ibridi

Maggio 2024



Agenda


- 1. Quadro normativo**
- 2. Casi pratici**
- 3. Gestione del rischio**
- 4. Relatori**
- 5. Ospite esterno**

1

Quadro normativo

Quadro normativo


Timeline



- Art. 3 dell'ATAD 1 (non modificato dall'ATAD 2): le disposizioni della direttiva rappresentano un “**minimum standard of protection**”. Gli Stati membri sono liberi di attuare norme più severe. “La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società”.
- “Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili riportati nella relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2 sia come fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni della presente direttiva e con il diritto dell'Unione” (Considerando 28 ATAD 2).


Quadro normativo

Timeline



Presupposti

Disallineamenti da ibridi




Presupposti

Strumenti finanziari e trasferimenti ibridi

Strumento finanziario ibrido

Art. 6.1 (l) Decreto: «*qualsiasi strumento che dà origine a CPR propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore*».




Strumento/remunerazione:

- Equity/dividendo per Stato A
- Debito/interesse per Stato B

Trasferimento ibrido

Art. 6.1 (n) Decreto: «*qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante per la determinazione della sua remunerazione*»




Strumento finanziario il cui rendimento è simultaneamente considerato da Stato A e B

Presupposti

Entità ibride e stabili organizzazioni


Entità ibride (concetto di opacità e trasparenza)

Art. 6.1 (i) Decreto: «qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un **soggetto passivo** ai fini delle imposte sui redditi e i cui **componenti positivi e negativi di reddito** sono **considerati** componenti positivi e negativi di reddito di un **altro o di altri soggetti passivi** a norma delle leggi di un'altra giurisdizione».



Stabili organizzazioni

Art. 6.1 (p) Decreto: «l'esercizio di attività che, in base alla **giurisdizione di residenza** del contribuente, costituisce **stabile organizzazione** che, a norma delle leggi dell'**altra giurisdizione**, non costituisce **stabile organizzazione**».



Presupposti

Oggettivo - causa di ibridità o hybrid element



		CAUSA IBRIDITÀ (disparità tra giurisdizioni)	EFFETTO	DII
Art. 6 co.1 lett. r	1/2 I disallineamenti derivanti dai CNR correlati ad uno strumento finanziario ovvero ad un trasferimento ibrido	nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale	D/NI	NO
3 I disallineamenti derivanti da CNR sostenuto o che si ritiene sostenuto a favore di entità ibride		nell'allocazione del corrispondente CPR	D/NI	NO
4 I disallineamenti derivanti da CNR sostenuto o che si ritiene sostenuto a favore di un'entità avente una (o più) stabile organizzazione		nell'allocazione del corrispondente CPR	D/NI	NO
5 I disallineamenti derivanti da un CNR sostenuto o che si ritiene sostenuto a favore di una stabile organizzazione disconosciuta		nell'attribuzione del corrispondente CPR	D/NI	NO
6 I disallineamenti da ibridi risultanti da CNR sostenuto o che si ritiene sostenuto da parte di un'entità ibrida		riconoscimento come tale del corrispondente CPR	D/NI	SI
7 I disallineamenti da ibridi risultanti da CNR correlati a <u>pagamenti nozionali tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni</u>		riconoscimento come tale del corrispondente CPR	D/NI	SI
8 I fenomeni di doppia deduzione risultanti da CNR sostenuti da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione		presenza di entità ibrida diretta o stabile organizzazione	DD	SI

Presupposti

Oggettivo - effetto o mismatch


IMPORTED MISMATCH

disallineamento da ibrido importato

Si riferisce ad una fattispecie in cui gli effetti di un disallineamento da ibridi originato tra due giurisdizioni e non neutralizzato (**ibrido di primo livello**) si riverberano in altra giurisdizione (**ibrido importato**).

Un disallineamento da ibrido importato richiede che siano presenti tutti gli **elementi costitutivi** di detta fattispecie:

- 1) la “**deduzione importata**”: deduzione di un CNR (-300) nello Stato C e inclusione del corrispondente CPR (+300) nello Stato B (in questa fase non si ha alcun fenomeno ibrido);
- 2) la “**deduzione ibrida**”: deduzione di un CNR (-300) nello Stato B e non inclusione (o doppia deduzione) dello stesso componente nello Stato A;
- 3) il “**nesso**”: tra la “deduzione ibrida” e la “deduzione da disallineamento importato”.




Regole di Prevenzione

Norme preventive domestiche

Strumenti finanziari ibridi Emittente estero / sottoscrittore italiano (logica linking rule)	<p>Art. 44(2)(a) TUIR: titoli simili ad azioni se <i>remunerazione</i> (i) <u>totalmente</u> agganciata ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, (ii) <u>totalmente</u> indeducibile dall'emittente («<i>doppio equity</i>»)</p> <ul style="list-style-type: none"> La tassazione del CPR è (<i>integrale ?</i>) in caso di deduzione (<i>anche solo parziale ?</i>) del CNR in capo all'emittente non residente <p>Art. 89(3-bis)(3-ter) TUIR: Tassazione del CPR per la «quota» non dedotta da emittente – limitatamente a ambito PS Directive</p> <ul style="list-style-type: none"> Sempre «<i>Doppio equity</i>» (cfr. risposta a interpello n. 256/2023 – possibile incompatibilità con art. 63 TFUE).
Strumenti finanziari ibridi Emittente italiano / sottoscrittore estero (no logica linking rule)	<p>Art. 109(9) TUIR - Art. 44(2)(a) TUIR: Negazione deduzione del CNR per la «quota» che comporti partecipazione a risultati economici.</p>
Trasferimenti ibridi (PCT/prestito titoli)	<p>Art. 2(3) dlgs 461/1997: concessione della dividend exemption all'avente causa soltanto se il regime applicabile al dante causa, «<i>Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni</i> [i.e., riporti e pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito, ndr] e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi [avente causa ndr], si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico [i.e., la dividend exemption, ndr] (...) soltanto se tale regime, (...), sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi [, dante causa ndr]»</p>
Branch mismatches con branch esenti	<p>Para 2.4 Provv. BEX: no opzione BEX se SO disconosciuta nel Paese di stabilimento. «<i>L'opzione è efficace a condizione che sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica</i>»</p> <p>Para 12 Provv. BEX: sterilizzazione ex-post fenomeni doppia deduzione/doppia esenzione. «<i>Se emergono fenomeni di doppia deduzione o doppia esenzione, derivanti da disallineamenti normativi tra l'ordinamento italiano e quello dello Stato o territorio di localizzazione della stabile organizzazione esente, i relativi effetti sono opportunamente sterilizzati al fine di evitare un'erosione della base imponibile italiana -> Pubblicazione delle fattispecie elusive ex 168-ter TUIR</i>».</p>

Regole di contrasto

Norme di reazione




	Reazione Primaria	Reazione secondaria
Doppia Deduzione Art. 8, comma 1 (D/D)	Lo Stato italiano deve negare la deduzione del componente negativo di reddito in capo al soggetto passivo qualora sia lo stato dell'investitore .	Lo Stato italiano deve negare la deduzione del componente negativo di reddito qualora sia lo stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello stato dell'investitore.
Deduzione Senza Inclusionione Art. 8, comma 2 (D/NI)	Lo Stato italiano deve negare la deduzione del componente negativo di reddito in capo al soggetto passivo qualora sia lo stato del pagatore , salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro stato	L'importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento è imponibile in capo al soggetto passivo beneficiario laddove lo stato italiano è quello del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato del pagatore.
	Reazione Unica	
Ibridi Importati Art. 8, comma 3	Prevista un'unica reazione che nega la deducibilità del componente negativo di reddito sostenuto o ritenuto sostenuto da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzia, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi.	
Entità ibride inverse Art. 9	Prevista un'unica reazione per le società ibride inverse italiane. Il componente positivo di reddito derivato dagli investitori non residenti deve essere assoggettato a imposizione in Italia nella misura in cui non sia altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato. Nell'attuale contesto ordinamentale la disposizione in commento non dovrebbe trovare applicazione in Italia in quanto il reddito delle società trasparenti è imputato direttamente ai soci i quali, in caso di residenza all'estero, sono assoggettati a imposizione in Italia in base all'articolo 23, comma 1, lettera g) del TUIR.	

2

Casi pratici

Caso 1

Disallineamento da strumenti finanziari ibridi - Art. 6(1)(r)(1)



Fattispecie (meramente esemplificativa)



- Le società A e B, rispettivamente fiscalmente residenti nello Stato A e nello Stato B, sono imprese associate.
- La società A emette uno strumento finanziario cartolarizzato acquistato dalla società B. Detto strumento finanziario è ibrido in quanto qualificato:
 - come strumento di debito in base alle leggi fiscali dello Stato A, e
 - come strumento di patrimonializzazione in base a quelle dello Stato B.
- Lo strumento finanziario, in considerazione della diversa qualificazione dello stesso e dei suoi componenti reddituali assunta nello Stato A e nello Stato B, genera un disallineamento da ibridi (ed in particolare un effetto **D/Ni attribuibile alla diversa qualificazione dello strumento finanziario** - debt Vs equity - e del componente reddituale - interesse Vs dividendo).

Norme di reazione

- **Se Italia Stato A (PAGATORE):** applicazione della reazione primaria e quindi negazione della deduzione degli interessi in capo alla società A.
- **Se Italia Stato B (BENEFICIARIO):** in linea di principio, sarà applicabile l'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR (oppure l'articolo 89, commi 3-bis e 3-ter del TUIR) con la conseguente disattivazione della c.d. dividend exemption, e dunque non sarà necessaria l'applicazione della reazione secondaria.

Caso 2

«Check the box» election





Fattispecie (meramente esemplificativa)

- La società ITACo (residente in Italia) è direttamente e integralmente controllata dalla società USCo (residente in USA).
- è stata fatta opzione per il regime «*check the box*» per ITACo, che quindi si configura quale **entità ibrida diretta** in quanto:
 - fiscalmente opaca nella giurisdizione di localizzazione (Italia), e
 - fiscalmente trasparente nella giurisdizione dell'investitore (USA)
- CNCo è controllata da ITA Co ed è considerata fiscalmente opaca per tutte le giurisdizioni coinvolte.
- Le transazioni di ITACo creano i seguenti effetti ibridi:
 - A** = costi verso USCo > **D/N**I perché dedotti in Italia / non inclusi in USA;
 - B** = ricavi da USCo > **N**D/**I** perché non dedotti in USA / inclusi in Italia;
 - C** = costi verso CN Co > **D**D perché dedotti in Italia e in USA;
 - D** = ricavi da CN Co > **D**II perché inclusi in Italia e in USA;
 - E** = costi verso terzi > **D**D perché dedotti in Italia e in USA;
 - F** = ricavi da terzi > **D**II perché inclusi in Italia e in USA;
- Le norme di reazione non si applicano se la deduzione ibrida (DD+D/NI) è compensata con reddito a doppia inclusione (DII+ND/I).

Caso 3

Series of disregarded entities





Fattispecie (meramente esemplificativa)

- Una partnership statunitense controlla la società ITACo, residente in Italia, e la società DECo, residente in Germania.
- Gli investitori nella partnership sono residenti in USA e considerano la partnership come trasparente.
- è stata fatta opzione per il regime «*check the box*» per ITACo e DECo, le quali si qualificano come **entità ibride dirette in quanto**:
 - **opache** nella giurisdizione di residenza (**Italia e Germania**);
 - **trasparenti** nella giurisdizione dell'investitore (**USA**).
- Le transazioni di ITACo creano i seguenti effetti ibridi:
 - A= ricavi dalla partnership > **ND/I** perché non dedotti in USA / inclusi in Italia;
 - B = costi verso la partnership > **D/NI** perché dedotti in Italia / non inclusi in USA;
 - C= ricavi da DECo (no effetto ibrido - transazione “disregarded” in USA);
 - D= costi verso DECo (no effetto ibrido - transazione “disregarded” in USA);
 - E= costi verso terzi > **DD** perché dedotti in Italia e in USA;
 - F = ricavi verso terzi > **DII** perché inclusi in Italia e in USA.
- **Le norme di reazione non si applicano se la deduzione ibrida (DD+D/NI) è compensata con reddito a doppia inclusione (DII+ND/I).**

Caso 4

Compensazione dannosa di effetto DD



Fattispecie (meramente esemplificativa)



- La società ITACo, residente in Italia, controlla la partnership DECo, localizzata in Germania, e ha una stabile organizzazione con credito in Germania.
- DECo risulta trasparente in Germania e soggetta ad imposizione in Germania in capo a ITACo.
- PE è una stabile con credito il cui reddito è tassato in DE in capo a ITACo (head office). Lo stesso reddito viene anche tassato in Italia.
- La PE è in perdita (-100), la quale risulta essere dedotta in Germania e in Italia, dando origine ad una doppia deduzione (DD).
- In applicazione della normativa tributaria tedesca, PE e DECo vengono tassate in Germania come un unicum e di conseguenza i loro redditi sono sommati ai fini fiscali tedeschi.
- Conseguentemente, in Germania la perdita della PE (DD) viene compensata con il reddito di DECo (NDII). **Secondo l'approccio di danno, la compensazione è dannosa e va neutralizzata.**
- In applicazione della norma di reazione primaria, in quanto stato dell'investitore ITACo non potrà dedurre costi per 30** (dovrà effettuare una variazione in aumento).

Germania Italia

	Book	Tax	Book	Tax	
Perdita PE	-100	-100	-100	-100	DD
Reddito DeCo	30	30	0	0	NDII
Total income	-70	-70	-100	-100	

Caso 5

D/NI relativa a fondi d'investimento - esempio 5b Circolare 2/2022 2/2022




Fattispecie (meramente esemplificativa)

- B è una partnership con 30 investitori, di cui (i) 50% la vedono fiscalmente trasparente e (ii) 50% la vedono fiscalmente opaca.
- Il 15% degli investitori è soggetto esente nella propria giurisdizione.
- B è gestita da un General Partner > gli investitori **agiscono insieme** («acting together»).
- La documentazione aziendale dimostra che gli investitori sono parte di un **accordo strutturato**.
- B ha erogato un prestito alla Società C, che deduce gli interessi passivi (D=-500).
- I corrispondenti interessi attivi non sono inclusi dagli investitori che considerano la Società B come fiscalmente opaca (D/NI=250).
- Reazione primaria:** se C è in Italia e lo Stato B non neutralizza l'effetto D/NI, C non può dedurre 175 di interessi passivi nella misura degli investitori che vedono B come opaca e sono soggetti ad imposta nella loro giurisdizione (500*35%).
- Reazione secondaria:** gli investitori italiani non esenti, considerandola opaca, devono includere il reddito di B nella loro base imponibile in proporzione alla loro percentuale di partecipazione. **Le distribuzioni successive da parte di B non saranno imponibili fino all'importo forzatamente incluso a causa di AHR.**

Investitori	Status	% in B	Reaz.1	Reaz.2
vedono B opaca	esenti	15%		
	tassabili	35%	+175	+175
vedono B trasparente		50%		

Caso 6

Risposta all'interpello 288/2023



Fattispecie

- **Pagamento da disallineamento importato:** ITACo ha dedotto costi sostenuti per acquisti verso la propria controllante svizzera CHCo. CHCo ha incluso il corrispondente CPR nella propria base imponibile.
- **Deduzione ibrida:** CH Co ha dedotto ammortamenti per un avviamento riconosciuto in Svizzera in seguito all'applicazione di un regime transitorio svizzero, conseguente l'abrogazione del regime delle Società Principali.
 - **Regime Svizzero delle Società Principali:** Fino al FY 2019, CHCo ha usufruito di un regime che comportava per CHCo l'esenzione del reddito attribuibile alle presunte S.O. nei Paesi dei propri distributori (LRD), non riconosciute nei rispettivi paesi, tra cui l'Italia.
 - **Regime transitorio:** dal FY 2020, CH Co usufruisce del Regime Transitorio che permette uno "step-up" dell'avviamento e la relativa deduzione in dieci anni.

secondo l'Agenzia, la deduzione dell'ammortamento determina un effetto **D/NI** dovuto alla presenza di SO disconosciute nei paesi dei LRD che non includono nella propria giurisdizione il CPR corrispondente alla deduzione dell'ammortamento.

Argomentazione	Contribuente	Agenzia Delle Entrate
Presenza di un disallineamento da ibrido	No.	Sì.
Presenza di una causa ibrida	No.	Sì.
Presenza di un ibrido importato	No.	Sì.
Applicazione norma di reazione ibridi importati	No.	Sì.

3


Gestione del rischio

Gestione del rischio

Indicazioni da Circolare (n. 2/2022)

Il contribuente, per un'attenta gestione del rischio fiscale, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, deve svolgere appropriate analisi circa il ricorrere o meno di fattispecie di disallineamenti da ibridi rilevanti, anche richiedendo la collaborazione da parte delle imprese associate, al fine di precostituire una appropriata documentazione probatoria (**il Dossier anti-ibridi**) ed esplicativa del processo valutativo elaborato e posto in essere da parte del contribuente per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

«in caso di loro violazione, occorrerà valutare da parte degli organi di controllo la sussistenza dei presupposti di legge per la comunicazione all'autorità giudiziaria per le autonome valutazioni in merito all'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»



Quadro procedurale previsto dalla Circolare:

- 1. Richiesta di chiarimenti:** emessa dall'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'accertamento. Indica le motivazioni della ritenuta violazione. Il contribuente ha 60 giorni per rispondere.
- 2. Impliciti oneri di documentazione:** l'onere della prova è ripartito tra:
 - Amministrazione, a cui è richiesto di dimostrare i "fatti costitutivi"
 - Contribuente, cui è richiesto di "dare evidenza che la fattispecie non ricorre o dell'esistenza di fatti impeditivi o estintivi di detta pretesa".

Non c'è automatismo per cui i costi infragruppo divengono deducibili solo se supportati da documentazione attestante l'assenza di disallineamenti ibridi, ma è sufficiente la prova "ordinariamente prevista a fondamento del diritto alla deduzione".

Tuttavia, **emergono "impliciti oneri di documentazione" in capo al contribuente** (parte di gruppi di matrice italiana o estera, includendo pertanto le controllate italiane di gruppi non residenti).

- 3. in caso di mancata risposta, o di risposta incompleta,** alla richiesta di chiarimenti (punto 1): *"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"*. (art. 32, comma 5 D.P.R. 600/1973).

Tale evenienza potrebbe legittimare l'Ufficio ad operare rettifiche sulla base delle informazioni raccolte, anche se incomplete per inerzia del contribuente e per motivazioni non riconducibili a causa di forza maggiore.

Richieste di chiarimento

Esempio: questionario Agenzia delle Entrate

Spettabile _____

La informiamo che, nel caso in cui Lei non dovesse restituire il questionario a questo ufficio entro il termine stabilito, o fornisse risposte incomplete o non veritiere, sarà applicata una sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 11, lettera c, del Dlgs n. 471/1997) e sarà possibile procedere alla determinazione induttiva del reddito (art. 39, comma 2, DPR 600/1973).

Inoltre, tenga presente che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non presentati o non inviati in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento, sia in sede amministrativa, sia in sede di contenzioso (art. 32 del DPR n. 600/1973).

Le ricordiamo, infine, che nel caso in cui esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, sarà sanzionato secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art. 11 del Dl n. 201/2011). Relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, tale disposizione si applica solo se a seguito del presente invito si configurano i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Dlgs n.74/2000).

Questa richiesta è effettuata a norma dell'ART. 32 D.P.R. 600/73.

MOTIVAZIONI

Si evidenzia che nel contesto di un gruppo multinazionale tutte le transazioni intercorse tra parti correlate devono essere soggette al vaglio della disciplina anti ibridi ed ogni società del gruppo residente in una giurisdizione in cui tale disciplina è applicabile, Italia inclusa, deve avere evidenza degli esiti di tale valutazione.

In tale ottica, quindi, l'eccezione di eventuale indisponibilità delle informazioni potrebbe esser valutata negativamente in eventuali procedimenti in sede amministrative e non che dovessero scaturire in esito all'attività di controllo espletata.

Documentazione anti-ibridi

Il regime di penalty protection



– Applicabilità delle sanzioni?

Sì!

- Se le AHR non sono applicate correttamente, il contribuente è soggetto alle **sanzioni amministrative** connesse alla presentazione di una dichiarazione dei redditi infedele (**dal 90% al 180% delle maggiori imposte contestate**).

– Penalty protection?

Sì!

- In base alle nuove disposizioni, i contribuenti italiani - incluse le società italiane controllate da gruppi esteri - possono optare per la predisposizione della documentazione anti-ibridi al fine di **beneficiare della tutela sanzionatoria in caso di contestazioni da parte delle Autorità fiscali italiane** (analogamente a quanto già previsto per i prezzi di trasferimento).



– Principali requisiti

- La documentazione anti-ibridi deve essere predisposta prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi e il relativo possesso deve essere debitamente comunicato alle Autorità fiscali italiane.
- La documentazione anti-ibridi deve avere data certa (potenzialmente attraverso il processo di firma digitale e marcatura temporale).
- **Un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è in fase di pubblicazione con riguardo alla struttura e ai contenuti che la documentazione deve rispettare.**

– Timing

Q4. 2024

- La documentazione anti-ibridi deve essere predisposta **entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.**



– Punti di attenzione

- **I contribuenti italiani hanno la possibilità di beneficiare della tutela sanzionatoria predisponendo la documentazione anti-ibridi.**
- **Le sanzioni sono valide non solo per l'esercizio 2023 ma anche per i periodi d'imposta precedenti (i.e., 2020, 2021 e 2022), mostrando così uno sforzo per consentire la tutela sanzionatoria anche per gli esercizi fiscali antecedenti.**
- Se l'approccio delle Autorità fiscali italiane sarà recepito nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la costruzione di un set documentale accurato riguarderà la mappatura (i) della qualifica fiscale delle entità del Gruppo (fiscalmente opaca/trasparente), (ii) delle transazioni infragruppo ai fini degli strumenti finanziari ibridi e dei pagamenti sostitutivi, (iii) delle branch estere e (iv) dei regimi fiscali speciali/di favore.

Documentazione anti-ibridi

Perché predisporla è l'opzione migliore

1

Benefici della penalty protection in caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.



2

Avere la certezza che non si verifichino impatti nel bilancio sia stand-alone che consolidato.



3

Adempiere ai requisiti per la dichiarazione dei redditi in Italia e allinearsi con la nuova compliance.



4

Essere pronti a rispondere alle richieste e alle aspettative dell'Amministrazione finanziaria.



5

Supportare l'UPE o l'ente locale nell'esecuzione di analisi e fact-checking secondo le norme anti-ibridi italiane.



6

Sviluppare un processo chiaro e replicabile di monitoraggio dei disallineamenti da ibridi per prevenire casistiche ibride future.



1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Nessuna sanzione amministrativa in caso di contestazioni fiscali.

Analisi delle implicazioni fiscali italiane sia a livello stand-alone che consolidato.

Check-the-box & riduzione dell'indice di rischio fiscale dell'azienda.

Evidenze documentali già esistenti in caso di richiesta specifica da parte delle Autorità fiscali italiane.

Problemi ibridi identificati.

Implementazione di un processo per la prevenzione del rischio ibrido.

4

Relatori



Andrea Porcarelli

Tax Director

Piazza Tre Torri 2
Milan, 20145 Italy

M: +39 340 2190194

andrea.porcarelli@pwc.com



Mario Volpe

Tax Director

Piazza Tre Torri 2
Milan, 20145 Italy

M: +39 346 0622565

mario.volpe@pwc.com

5

Ospite esterno



Marco Azzaro

International Tax Manager



PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Grazie

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law Associazione di Avvocati e Commercialisti TLS its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We're a network of firms in 157 countries with over 276,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com.

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

© 2024 PwC. All rights reserved